

**REGOLAMENTO (CEE) N. 32/89 DELLA COMMISSIONE**

del 6 gennaio 1989

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 12/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 3 del 5. 1. 1989, pag. 11.

**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

| Codice NC  | Importo del prelievo |
|------------|----------------------|
| 1701 11 10 | 37,32 <sup>(1)</sup> |
| 1701 11 90 | 37,32 <sup>(1)</sup> |
| 1701 12 10 | 37,32 <sup>(1)</sup> |
| 1701 12 90 | 37,32 <sup>(1)</sup> |
| 1701 91 00 | 44,88                |
| 1701 99 10 | 44,88                |
| 1701 99 90 | 44,88 <sup>(2)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.